



CIRCOLARE
LUGLIO 2023

INDICE

1) I chiarimenti INPS sulle nuove disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale	pag. 2
2) Prorogato il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile	pag. 2
3) INPS: le novità sull'iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata	pag. 3
4) Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 sul Reddito di Cittadinanza	pag. 4
5) Disciplina transitoria per la fruizione del RdC e percezione dell'Assegno unico e universale	pag. 5
6) I chiarimenti sull'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna	pag. 5
<i>Approfondimenti</i>	
7) Le nuove regole su durata e condizionalità del Reddito di Cittadinanza 2023	pag. 7
8) Le nuove misure di politica attiva del lavoro e di politica sociale ed i risvolti sull'AUU	pag. 9
9) Le nuove modalità di riesame delle domande di Opzione donna	pag. 11
<i>Principali Scadenze</i>	pag. 13

IN BREVE

AMMORTIZZATORI SOCIALI

[I chiarimenti INPS sulle nuove disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale](#)

INPS, Messaggio 4 luglio 2023, n. 2512

L'INPS - con Messaggio del 4 luglio 2023, n. 2512 - ha illustrato i contenuti della disposizione introdotta dall'articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e si forniscono le istruzioni per la corretta gestione del conseguente **trattamento straordinario di integrazione salariale**.

La nuova misura si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di **salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende** interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall'intervento, nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una ripresa dell'attività lavorativa.

Il **nuovo periodo di intervento** si colloca in continuità con il precedente e può coprire l'arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento "333", è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. n. 48/23.

La **procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG** è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "147", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

DIRITTO DEL LAVORO

[Prorogato il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile](#)

MLPS, Comunicato 4 luglio 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con news del 4 luglio 2023 – ha reso noto che la legge n. 85/2023 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 48/2023) ha **prorogato al 30 settembre 2023** il

diritto per i **lavoratori fragili** nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di **lavoro agile**.

È stato, poi, **prorogato al 31 dicembre 2023** il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di **lavoro agile** per:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
- i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull'applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato "Lavoro Agile".

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

[INPS: le novità sull'iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata](#)

INPS, Messaggio 7 luglio 2023, n. 2535

L'INPS - con Messaggio del 7 luglio 2023, n. 2535 - ha ricordato i meccanismi per l'iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata.

Al contempo, l'INPS chiarisce che, nei casi di **difformità di dati presenti a sistema**, mediante l'applicazione "MyINPS" e tramite posta elettronica con l'invio di un messaggio "di invito" all'iscrizione stessa, viene segnalato al collaboratore che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l'Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con "la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi" per i liberi professionisti e "la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati" per i parasubordinati.

Il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale "**parasubordinato**" (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale "**lavoratore autonomo**

professionista”, deve effettuare l’**adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie**, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa).

INPS, PRESTAZIONI

[Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 sul Reddito di Cittadinanza](#)

INPS, Circolare 12 luglio 2023, n. 61

L’INPS – con Circolare del 12 luglio 2023, n. 61 – ha illustrato le modifiche apportate dalla legge n. 197/2022 alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, ex art. 4, decreto-legge n. 4/2019.

Com’è noto, a decorrere **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023** il RdC è riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di **sette mensilità**, e, comunque, per un periodo continuativo **non superiore a diciotto mesi**, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Sono esclusi dalla previsione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

La legge di Bilancio 2023, inoltre, impone l’**obbligo di inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale**, ex lege n. 53/2003, per un periodo di sei mesi. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del Reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.

Le Regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL l’elenco dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza al programma assegnato; l’Agenzia medesima mette a disposizione dell’INPS tale elenco, per il tramite del sistema informativo di cui al decreto-legge n. 4/2019, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di decadenza del beneficio.

Vedi l’Approfondimento

Disciplina transitoria per la fruizione del RdC e percezione dell'Assegno unico e universale

INPS, Messaggio 12 luglio 2023, n. 2632

L'INPS – con Messaggio del 12 luglio 2023, n. 2632 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione del **Reddito di Cittadinanza** e la percezione dell'**Assegno unico e universale, fino al 31 dicembre 2023** (quando la misura RdC verrà sostituita dall'Assegno di Inclusione).

Al riguardo, viene rappresentato che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l'ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

La **domanda di AUU** dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza, ex art. 13, comma 5, decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro **entro il termine del 31 ottobre 2023**.

In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l'AUU verrà erogato per l'intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d'ufficio nel caso di ripresa dell'erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.

Vedi l'Approfondimento

I chiarimenti sull'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna

INPS, Messaggio del 7 luglio 2023, n. 2547

L'INPS - con Messaggio del 7 luglio 2023, n. 2547 - ha ribadito che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, **non preclude** il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

- **perfezionamento**, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei **requisiti** (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- **esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo** e presentazione della domanda di riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del Messaggio INPS del 21 dicembre 2021, n. 4560.

Al riguardo, la suddetta previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. **opzione donna** in data successiva al 31 dicembre 2021.

Vedi l'Approfondimento

APPROFONDIMENTI

INPS, PRESTAZIONI

Le nuove regole su durata e condizionalità del Reddito di Cittadinanza 2023

L'INPS – con Circolare n. 61/2023 – ha specificato le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, alla **disciplina del Reddito di Cittadinanza**, con particolare riferimento alla durata del beneficio, alla sua misura e ai criteri di condizionalità previsti per i soggetti beneficiari.

La legge n. 197/2022 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne **riduce la sua durata**: per l'anno 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità (in sostituzione di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, decreto legge n. 4/2019, che determinava la durata per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell'erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo).

Si tratta dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con **disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età**.

Il beneficio economico si compone di:

- una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la pensione di cittadinanza la soglia è incrementata ad € 7.560;
- una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di € 3.360 annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di € 1.800 annui. In caso di pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari ad € 1.800 annui.

Nel caso di stipulazione di **contratti di lavoro stagionale o intermittente**, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di € 3.000 lordi.

Per i soli casi, quindi, di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi che superino il limite massimo di € 3.000, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli "Rdc/Pdc-Com ridotto" e "Rdc/Pdc-Com esteso", a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.

L'erogazione del Reddito di Cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.

Inoltre, sempre con decorrenza 1° gennaio 2023, l'erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all'iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Infine, l'art. 1, commi 294-296 e 299, legge n. 197/2022 ha istituito un nuovo **incentivo occupazionale per le aziende che assumono percettori di RdC**.

L'operatività di tale incentivo – alternativo a quello previsto dall'art. 8, decreto legge n. 4/2019 – è legato all'**autorizzazione della Comunità Europea**.

Sono fruitori dell'incentivo in commento i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con l'esclusione dei datori di lavoro domestici.

Tali **datori di lavoro** dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- regole previste dall'art. 1, comma 1175, legge 296/2006.

Al riguardo, dovrà sussistere l'assunzione, nel 2023, di fruitori del Reddito di Cittadinanza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'INPS riconoscerà, per un periodo massimo di dodici mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta **ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche**.

INPS, PRESTAZIONI

Le nuove misure di politica attiva del lavoro e di politica sociale ed i risvolti sull'AUU

L'INPS – con Messaggio n. 2632/2023 – ha riepilogato le misure di sostegno al reddito già operative e di prossima entrata in vigore previste dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 ed ha esaminato:

- **il regime transitorio del reddito di cittadinanza**
- **i risvolti che le nuove misure avranno sull'Assegno Unico Universale.**

Andando nel dettaglio, il cd. decreto Lavoro ha introdotto due nuove misure: l'Assegno di Inclusione ed il Supporto per la formazione ed il lavoro.

Assegno di inclusione - gli articoli da 1 a 13 dettano la disciplina del nuovo assegno di inclusione che, dal 1° gennaio 2024, subentrerà al reddito di cittadinanza, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L'assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sono presenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni ovvero in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Per accedere all'assegno, i nuclei familiari devono possedere, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti **requisiti**:

- **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:** il componente richiedente il beneficio - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio - deve essere:
 - a) cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
 - b) avere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, rispetto al momento della presentazione della domanda;
- **requisiti relativi alla condizione economica:** il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
 - a) un ISEE non superiore ad € 9.360;

- b) un reddito familiare inferiore ad € 6.000 annui (elevato ad € 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), moltiplicati per la scala di equivalenza;
 - c) un patrimonio immobiliare, calcolato ai fini ISEE, non superiore ad € 30.000 (non si tiene conto della casa di abitazione purché abbia un valore ai fini IMU non superiore ad € 150.000);
 - d) un patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore ad € 6.000. Tale limite è elevato di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Tali massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo familiare;
- requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita: nessun componente il nucleo familiare deve:
 - a) essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - b) essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere.

Ai fini della fruizione del beneficio, il beneficiario dell'assegno di inclusione **non deve essere sottoposto a misura cautelare personale**, a misura di prevenzione, e non essere stato condannato in via definitiva.

Non ha diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura, ex art. 7, legge n. 604/1966.

Supporto per la formazione e il lavoro - l'art. 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il "Supporto per la formazione e il lavoro" quale misura di attivazione mediante la partecipazione - da parte dei componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione - a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate, inclusi il Servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

Quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa è riconosciuto un beneficio economico pari ad un importo **mensile** di € **350**, erogato - mediante bonifico mensile da parte dell'INPS - per tutta la durata della misura, entro un **limite massimo di 12 mensilità**.

Relativamente alla fruizione dell'Assegno Unico Universale, l'INPS – con Messaggio n. 2632/2023 – ha chiarito che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l'ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza.

Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del reddito di cittadinanza per le sette mensilità dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell'AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell'importo del Reddito di cittadinanza, entro l'ultimo giorno del mese di competenza del reddito di cittadinanza al fine di percepire l'AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.

INPS, PRESTAZIONI

[Le nuove modalità di riesame delle domande di Opzione donna](#)

L'INPS - con Messaggio n. 2547/2023 - ha fornito nuovi chiarimenti in materia di accesso alla pensione anticipata Opzione donna nei casi di **riscatto a percentuale dei periodi ante 1996** a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

Com'è noto, la pensione anticipata cd. Opzione donna è stata introdotta in via sperimentale dall'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 che prevedeva la possibilità per le lavoratrici che avessero maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal decreto legge n. 201/2011, con la successiva previsione di un **inasprimento progressivo dei requisiti**.

Infine, l'art. 1, comma 292, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna a favore delle lavoratrici che abbiano maturato **entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni**, un'età anagrafica di **almeno 60 anni** (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di **particolari requisiti**.

Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della **crisi aziendale**, il requisito anagrafico è **ridotto a 58 anni**.

Rimane fermo lo schema di funzionamento con finestre mobili di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome e la applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo.

Ora l'INPS – con Messaggio n. 2547/2023 – ha disposto che la previsione di carattere eccezionale, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata Opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Pertanto, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, **non preclude** il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata Opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

Le imprese richiedenti potranno, quindi, affidarsi a:

- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata Opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Conseguentemente, conclude l'INPS, le domande di pensione anticipata Opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il nuovo messaggio e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

I **ricorsi amministrativi pendenti** in materia devono essere riesaminati sulla base dei criteri illustrati in precedenza.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
20/07/2023 Giovedì	Fondi	Previdapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende Piccola Media Industria	Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
20/07/2023 Giovedì	Fondi	Previdai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti	Aziende industriali	Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo
20/07/2023 Giovedì	FASC	Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati	Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica	Bonifico bancario - Denuncia telematica
24/07/2023 Lunedì	Mod.730	Consegna al dipendente/collaborator e una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmette all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.	Sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale	Consegna e invio telematico
25/07/2023 Martedì	ENPAIA	Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati	Aziende agricole	M.A.V. bancario - denuncia on line

Data scadenza/decorrenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
31/07/2023 Lunedì	INPS ex Enpals	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Aziende settori sport e spettacolo	Trasmissione telematica
31/07/2023 Lunedì	INPS	Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi	Datori di lavoro	Trasmissione telematica
31/07/2023 Lunedì	INPS	Denuncia trimestrale lavoro agricolo	Aziende agricole	Modello DMAG- Unico telematica
31/07/2023 Lunedì	LUL	Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente	Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta	Stampa meccanografica - Stampa Laser